

11 novembre 2019

Categorie: Iva > E-Fattura

E-fattura scartata o dimenticata: termini per ravvedersi

Autore: Sandra Pennacini

Con la fine del cd. “periodo transitorio” (30 giugno 2019 per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, 30 settembre per i mensili) sono venute meno le *tolleranze* inizialmente concesse nei tempi di trasmissione dei files fattura al Sistema di Interscambio.

Ci troviamo ora in piena tempistica a regime, che prevede che il *file fattura* immediata sia trasmesso al SdI entro dodici giorni dalla data fattura, che corrisponde alla data di esecuzione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72. Solo la fattura differita, ex articolo 21 c. 4 D.P.R. 633/72, può essere legittimamente trasmessa entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti di esigibilità delle operazioni riepilogate nella fattura differita stessa.

Posto che tra scarti e dimenticanze non sempre tutto fila liscio, è bene richiamare quali sono i rimedi che si possono attuare per affrontare gli imprevisti ed eventualmente regolarizzare eventuali errori compiuti, avvalendoci di alcuni esempi pratici.

Esempio 1 – caso dello scarto

Fattura immediata datata 1 ottobre 2019 viene trasmessa al SdI l’8 ottobre 2019 (nei termini). In data 10 ottobre 2019 la fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio (ad esempio per mancata corrispondenza di intestazione del codice fiscale e della partita IVA indicati nel documento).

Ipotesi 1) Correzione dello scarto nel termine di cinque giorni

Posto che si analizza la fattispecie dello scarto, è bene ricordare che il contribuente ha in tal caso **cinque giorni di tempo** per procedere ad una nuova trasmissione. Pertanto, laddove il contribuente - che ha ricevuto la notifica di scarto in data 10 ottobre - correggesse l’errore che ha determinato lo scarto del file e inviasse nuovamente la fattura entro i cinque giorni (per esempio, il 14 ottobre), se tale *file fattura* come rettificato viene venisse acquisito dal sistema correttamente, il problema sarebbe risolto.

Infatti, per quanto l’acquisizione da parte del SdI (e dunque la “venuta ad esistenza fiscale” della fattura) sia avvenuta il 14 ottobre, a fronte di un documento del 1° ottobre, e dunque oltre i dodici giorni, il maggior lasso di tempo trova giustificazione nell’intervenuto scarto del primo file fattura, scarto che concede cinque giorni di tempo aggiuntivi per rimediare.

Nella situazione prospettata, quindi, non sono dovute sanzioni.

Ipotesi 2) Mancata correzione nei termini

Cosa accade nel caso in cui non ci si avveda dell’avenuto scarto in tempo utile a rimediare, ovvero entro i cinque giorni? In questa fattispecie la fattura “non esiste”, ci si trova insomma nella medesima situazione in cui ci si verrebbe a trovare laddove la fattura non venga affatto trasmessa, altra fattispecie tutt’altro che inusuale, che andiamo ad

analizzare nell'esempio successivo.

Esempio 2 – Mancato invio nei termini

In tutti i casi in cui la fattura elettronica non viene trasmessa entro i dodici giorni di norma (più gli eventuali ulteriori cinque nel caso di scarto), ci si trova dinnanzi ad un documento che non è stato prodotto nei termini, e pertanto si è passibili di sanzione.

Veniamo dunque all'aspetto sanzionatorio, ricordando che dal corretto computo della sanzione dovuta si dipanano anche i successivi conteggi da effettuarsi al fine di un versamento in misura ridotta, laddove ci si avvalga dell'istituto del ravedimento operoso.

Il primo aspetto cui occorre prestare attenzione è il fatto che l'articolo 6 del D.Lgs. 471/97 prevede due diversi regimi sanzionatori nel caso in cui si tratti di fattura con IVA esposta, o meno.

- Nel primo caso - **fattura con IVA** - la sanzione va dal 90% al 180% dell'IVA stessa, con un minimo di 500 euro;
- Nel secondo caso – **fattura senza IVA esposta** (operazioni escluse, esenti, non imponibili, reverse charge) - la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Il secondo aspetto cui occorre prestare attenzione è che tali sanzioni si riducono se:

- nel caso di fattura con IVA, la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In questo caso la sanzione si "sgancia" dall'importo dell'IVA, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2000 euro;
- nel caso di fattura senza IVA esposta, se la violazione non incide sulla determinazione del reddito, la sanzione si "sgancia" dall'importo dei ricavi, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2000 euro.

Un esempio concreto:

Fattura immediata datata 1° ottobre 2019. Il contribuente si avvede il 21 ottobre di aver dimenticato di trasmettere il file al Sistema di Interscambio. La fattura espone ricavi per prestazioni di servizi per 1.000 euro, più IVA 22%.

In questo caso, occorre primariamente trasmettere il *file fattura*, seppure tardivamente, posto che i dodici giorni sono decorsi.

Per la determinazione della sanzione minima, che costituisce punto di riferimento per il ravedimento operoso, occorre considerare che si tratta di fattura con IVA esposta, e come tale, la sanzione minima è pari al 90% dell'IVA (220,00 euro), ovvero 198,00 euro. Tale importo è però inferiore al minimo, ovvero 500 euro, e quindi la sanzione effettivamente applicabile sarebbe euro 500,00.

Tuttavia, non è affatto detto che la sanzione sia 500 euro. Infatti, visto che il contribuente si è reso conto dell'errore commesso, il comportamento corretto da adottarsi è quello di inviare subito il file, e considerare la fattura nella liquidazione IVA di periodo (il ragionamento resta valido anche se l'invio avvenisse anche più tardi, l'importante è che i 220 euro del nostro esempio concorrano alla liquidazione IVA di ottobre).

Se la fattura concorre alla liquidazione del periodo di cui avrebbe fatto parte in assenza di errore, si rientra nel caso di "violazione che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo", e pertanto la somma da versarsi si sgancia dall'importo dell'IVA, e dal minimo di 500 euro, e si rientra nel caso di sanzione in misura **fissa** da 250 a 2000 euro.

Pertanto, posto che si ragiona in termini di ravedimento operoso, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione di periodo la cifra di riferimento a titolo di sanzione minima è **250 euro**.

Il ravedimento operoso

Tali 250 euro possono poi ridursi drasticamente se si procede al ravedimento, come segue:

- • se la sanzione viene versata entro 90 giorni dall'errore / omissione, si versa 1/9 della sanzione minima, quindi

nel caso prospettato l'importo da versare è pari a 27,78 euro. Per quanto riguarda il termine a partire dal quale devono essere computati i 90 giorni, si ritiene che debba considerarsi l'ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al Sdl se nei termini;

- se la sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (nel nostro esempio 30 aprile 2020), si versa 1/8 della sanzione minima, e quindi 31,25 euro.

Sono poi possibili ulteriori forme di rawedimento, ancora più lunghe, con versamento di 1/7 del minimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione, ovvero 30 aprile 2021, oppure versamento di 1/6 del minimo oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione, ovvero 30 aprile 2021.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

NORMATIVA

APPROFONDISCI

1 gennaio 2014 **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEL 26 10 1972 N. 633**

NORMATIVA

APPROFONDISCI

16 aprile 2019 **RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE,
DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

